Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 27 gennaio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto del 10 luglio 1969 su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuno indicate.

Medaglie d'oro

Alla memoria di **BREVIARIO Gian Carlo,** il 21 giugno 1968 Osio Sotto (Bergamo).

Scorti due amici dibattersi in palesi difficoltà nelle vorticose acque di un fiume, si tuffava, incurante del grave rischio personale, per portare soccorso ai pericolanti. Travolto anch'egli dall'impeto della corrente, sacrificava la giovanissima vita ai più nobili ideali di generosità ed altruismo.

Alla memoria di **CAROLI Ivan,** il 21 giugno 1968 in Osio Sotto (Bergamo).

Benchè giovanissimo, non esitava ad affrontare le vorticose acque di un fiume nel generoso intento di soccorrere un amico che vi era accidentalmente precipitato. Travolto anch'egli dall'impeto della corrente, perdeva la vita nel nobile, coraggioso e altruistico intervento.

Medaglie d'argento

ROSSO Maria ved. Poy, il 16 agosto 1968 in Palazzolo Vercellese (Vercelli).

Malgrado l'avanzata età, affrontava la fredda corrente di una roggia traendo in salvo, dopo notevoli sforzi, un bambino che vi era accidentalmente precipitato. Mirabile esempio di coraggio e di umana solidarietà.

Alla memoria del capo Mn. 3ª classe della M.M. **ZANTAFORNI Franco,** il 22 settembre 1968 in Grado (Gorizia).

Pilota di un motoscafo rovesciatosi a notevole distanza dalla riva, affrontava coraggiosamente il mare fortemente agitato nell'intento di richiedere soccorsi. Mentre gli altri pericolanti venivano tratti in salvo da un'imbarcazione nel frattempo sopraggiunta egli, travolto dalla violenza delle onde e stremato per lo sforzo, perdeva la vita nel generoso ed altruistico intento.

Alla memoria del vigile del fuoco **LIBERI Ferruccio**, il 1° gennaio 1969 in Nomi, località Ponte sull'Adige (Trento).

Già distintosi per altruismo e coraggio nelle operazioni di recupero di un'autovettura precipitata nelle gelide acque di un fiume, partecipava attivamente, con un piccolo natante, alla pietosa ricerca delle salme degli occupanti l'autoveicolo stesso. Per il rovesciamento dell'imbarcazione, veniva a sua volta travolto dalla forte corrente, sacrificando la giovane vita ad un elevato senso del dovere e di umana solidarietà.

TRUBIA Angelo, il 4 febbraio 1969 in Renchen (Repubblica federale di Germania).

Avvertito che quattro bambini si trovavano all'interno di un'abitazione ove si era sviluppato un violento incendio, non esitava a penetrare ripetutamente nei locali in fiamme riuscendo a trarre in salvo tre dei pericolanti. Sopraffatto dal densissimo fumo, cadeva preda di un temporaneo malore, mentre si prodigava nel generoso ma vano intento di portare soccorso all'altra piccola creatura. Nobile esempio di altruismo e coraggio.

Medaglie di bronzo

DELLA VOLPE Luigi, carabiniere, 14-15 gennaio 1968 in Montevago (Agrigento).

In servizio in un centro devastato da un cataclisma sismico rifiutava, malgrado le multiple ferite riportate per il crollo di edifici pericolanti, di essere avviato ai posti di soccorso per consentire il ricovero dei civili più gravemente provati.

SORRENTI Vito, carabiniere, 14-30 gennaio 1968 in Montevago (Agrigento).

In servizio in un centro devastato da un cataclisma sismico rifiutava, benchè ferito, di essere avviato ai posti di soccorso sanitario, prodigandosi generosamente in favore della popolazione colpita .

BONAITA Gian Luigi, il 21 giugno 1968 in Osio Sotto (Bergamo).

Tuffatosi nelle vorticose acque di un fiume per soccorrere alcuni ragazzi in palesi difficoltà, doveva desistere dal generoso intento per la violenza della corrente riuscendo, faticosamente, a riguadagnare la riva.

BELLIZZOTTI Gianfranco, il 25 giugno 1968 in Pescara.

Con tempestività e coraggio, partecipava validamente al salvataggio di alcuni ragazzi venutisi a trovare in gravi difficoltà nelle agitate acque del mare.

CONSORTE Enrico, vigile del fuoco, il 25 giugno 1968 in Pescara.

Con tempestività e coraggio, partecipava validamente al salvataggio di alcuni ragazzi venutisi a trovare in gravi difficoltà nelle agitate acque del mare.

FALEO Domenico, il 14 agosto 1968 in Manfredonia, frazione Siponto (Foggia).

Scorto un ragazzo in serie difficoltà nelle acque del mare, non esitava a tuffarsi, malgrado una grave invalidità, raggiungendo il pericolante e riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarlo in salvo alla riva.

DELSIGNORE Onorino, vigile scelto del fuoco, il 2 novembre 1968 in Gravellona Toce (Novara).

Si faceva coraggiosamente calare fra le macerie di un ponte, distrutto dalla violenza di un fiume in piena, traendo in salvo gli occupanti di un'autovettura ivi precipitata.

MADONIA Salvatore, il 13 novembre 1968 in Capo di Ponte (Brescia).

Con generoso sprezzo del pericolo si tuffava nelle fredde e vorticose acque di un fiume raggiungendo e traendo in salvo, dopo notevoli sforzi, un giovane che vi era accidentalmente caduto.

FORTINO Pietro, vigile del fuoco, il 23 febbraio 1969 in Nemoli (Potenza).

Con tempestività e coraggio, si tuffava nelle fredde acque di un lago raggiungendo e salvando da sicuro annegamento un giovane già privo di sensi.

(212)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969, n. **1077**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Cav. Luigi Curto », con sede in Polla.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Salerno in data 15 novembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Cav. Luigi Curto », di Polla, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 8 febbraio 1914;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Cav. Luigi Curto », con sede in Polla (Salerno), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Salerno;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Polla;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 8 febbraio 1914.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 34. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969, n. **1078**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « SS. Annunziata », con sede in S. Arsenio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Salerno in data 15 novembre 1969, con il quale, sentito il consiglio

provinciale di sanità, l'ospedale « SS. Annunziata », di S. Arsenio, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero e alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 23 ottobre 1892;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « SS. Annunziata », con sede in S. Arsenio (Salerno), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Salerno;

tre membri eletti dal consiglio comunale di S. Arsenio;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 23 ottobre 1892.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 35. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1969.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 117, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Firenze;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1968, registro n. 13, foglio n. 323, con il quale il dott. Carlo Brunori, membro della citata commissione in rappresentanza della Unione industriale pratese, è stato sostituito dal dott. Luigi Alberto Sguanci;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1969, registro n. 4, foglio n. 313, con il quale il dott. Luigi Alberto Sguanci è stato sostituito dal dott. Paolo Lippi;

Vista la nota n. 3946 del 21 luglio 1969, con la quale la Unione industriale pratese prospetta la necessità di sostituire, in seno alla commissione medesima, il proprio rappresentante dott. Paolo Lippi con il dott. Nedo Lonzi;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Nedo Lonzi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Firenze, quale rappresentante della Unione industriale pratese, in sostituzione del dott. Paolo Lippi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1969
Registro n. 12 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 375

(454)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1969.

Proroga a nove mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla Società generale di telefonia ed elettronica - stabilimento di Marcianise.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'ntervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 10 luglio 1969, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società generale di telefonia ed elettronica S.p.a., stabilimento di Marcianise (Caserta), ai fini della corresponsione agli operai, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti della predetta società del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 10 luglio 1969 in favore degli operai dipendenti dalla Società generale di telefonia ed elettronica S.p.a., stabilimento di Marcianise (Caserta);

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della Società generale di telefonia ed elettronica S.p.a., stabilimento di Marcianise (Caserta);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 10 luglio 1969 a favore degli operai dipendenti dalla Società generale di telefonia ed elettronica S.p.a., stabilimento di Marcianise (Caserta), prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 18 ottobre 1969, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della società suddetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro, per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(529)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1970.

Salari medi giornalieri, ai fini degli assegni familiari, per alcuni gruppi di trasportatori delle provincie di Padova e Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi giornalieri per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i salari medi giornalieri e la loro decorrenza per i soci dei seguenti gruppi di trasportatori operanti nelle province di Padova e Venezia sono determinati come segue:

Padova:

Gruppo trasportatori « Piovese » - Piove di Sacco:
Salario medio giornaliero: L. 1.300;
Decorrenza: 1° febbraio 1969.

Venezia:

Gruppo mototrasportatori - Venezia:
Salario medio giornaliero: L. 750;
Decorrenza: 1° aprile 1968.

Gruppo piccoli autotrasportatori - Cavarzere:
Salario medio giornaliero: L. 750;
Decorrenza: 1° aprile 1968.

Art. 2.

Il predetto decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(423)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1970.

Periodi medi di occupazione mensile, ai fini degli assegni familiari, per alcuni organismi cooperativi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per gli organismi cooperativi di seguito riportati e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Ancona:

Carovana facchini - Morro d'Alba: giornate 20, decorrenza 11 marzo 1969;

Bologna:

Lega trasporti - Bentivoglio: giornate 22, decorrenza 1° aprile 1969;

Gruppo autotrasporti - Castelmaggiore: giornate 22, decorrenza 1° aprile 1969;

Brindisi:

Carovana facchini « La Prima » - Francavilla Fontana: giornate 25, decorrenza 1° gennaio 1968;

Foggia:

Compagnia barrocciai e mulattieri « S. Rocco » - Carpino: giornate 18, decorrenza 1° febbraio 1969;

Compagnia barrocciai - San Severo: giornate 19, decorrenza 1° febbraio 1969;

Lucca:

Carovana facchini scalo ferroviario di S. Pietro a Vico e periferia - S. Pietro a Vico: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1967;

Milano:

Carovana facchini « Magenta » - Milano: giornate 23, decorrenza 16 gennaio 1967;

Carovana facchini « Naviglio » - Milano: giornate 22, decorrenza 2 gennaio 1968;

Carovana facchini CISL con sede in Brescia, esercente facchinaggio in Camnago Lentate (MI): giornate 21, decorrenza 1° aprile 1967;

Roma:

Cooperativa autonoma trasporti carni - Roma: giornate 25, decorrenza 16 aprile 1968;

Cooperativa « Fiducia » esercente facchinaggio - Roma: giornate 24, decorrenza dal 1° luglio 1968 al 31 dicembre 1968.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(421)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1970.

Periodi di occupazione media mensile e salari medi giornalieri, ai fini degli assegni familiari, per particolari organismi cooperativi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi giornalieri per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, i periodi medi di occupazione mensile, i salari medi giornalieri e la loro decorrenza per gli organismi cooperativi di seguito riportati sono determinati come segue:

Bologna:

Gruppo autotrasportatori di Medicina - Medicina:
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
Salario medio giornaliero:
L. 600 dal 1° gennaio 1966 al 31 gennaio 1966;
L. 720 dal 1° febbraio 1966 in poi.

Brindisi:

Gruppo trasporti pubblici « S. Cristoforo » - Brindisi:
Periodo di occupazione media mensile: 25 giornate;
Salario medio giornaliero: L. 1.400;
Decorrenza: 1° aprile 1968.

Società cooperativa fra autotrasportatori e autisti a r. l. « S. Giovanni » - S. Vito dei Normanni:
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
Salario medio giornaliero:
L. 1.200 fino al 30 giugno 1968;
L. 1.400 dal 1° luglio 1968;
Decorrenza: 2 gennaio 1968.

Firenze:

Gruppo raccoglitori latte - Firenze:
Periodo di occupazione media mensile: 25 giornate;
Salario medio giornaliero: L. 1.350;
Decorrenza: 1° luglio 1968.

Gruppo trasportatori Sestesi « G.T.S. » - Firenze:
Periodo di occupazione media mensile: 25 giornate;
Salario medio giornaliero: L. 1.350;
Decorrenza: 1° luglio 1968.

Gruppo piccoli autotrasportatori « Delle Tele » - Prato:
Periodo di occupazione media mensile: 22 giornate;
Salario medio giornaliero: L. 1.530;
Decorrenza: 25 giugno 1968.

Foggia:

Compagnia autotrasportatori - Monte S. Angelo:
Periodo di occupazione media mensile: 25 giornate;
Salario medio giornaliero: L. 1.300;
Decorrenza: 1° luglio 1968.

Forlì:

Gruppo autotrasportatori mercato - Cesena:
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate:
Salario medio giornaliero: L. 1.600;
Decorrenza: 1° aprile 1968.

Potenza:

Carovana autonoleggiatori - Rionero in Vulture:
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
Salario medio giornaliero: L. 800;
Decorrenza: 1° luglio 1966.

Salerno:

Carovana tassisti « S. Cristoforo » - Salerno:
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
Salario medio giornaliero: L. 1.050;
Decorrenza: 1° dicembre 1968.

Taranto:

Carovana mista auto-ippotrasportatori « S. Giuseppe » - S. Marzano di S. Giuseppe:
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
Salario medio giornaliero (per i soli soci autotrasportatori: L. 1.200;
Decorrenza: 1° aprile 1968.

Venezia:

Gruppo gondolieri « Ca' D'Oro » - Venezia:
Periodo di occupazione media mensile: 25 giornate;
Salario medio giornaliero: L. 750;
Decorrenza: 1° febbraio 1968.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(422)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1970.
Revoca dell'autorizzazione a produrre preparati galenici all'officina farmaceutica della ditta Industrie chimiche Veltri, in Genova. (Decreto di revoca n. 4691).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2886 del 18 agosto 1961, con il quale la ditta Industrie chimiche Veltri fu autorizzata ad attivare in Genova, via Montebello, 15, una officina farmaceutica per la produzione di preparati galenici, limitatamente alle forme in sciroppi e suppositori;

Vista la lettera dell'ufficio del medico provinciale di Genova n. 9866 in data 14 novembre 1969 nella quale si precisa che, a seguito degli accertamenti all'uopo effettuati, è risultato che la ditta sopracitata ha smantellato le attrezzature ed ha cessato ogni attività;

Ritenuto che, peraltro, nella fattispecie, ricorrono gli estremi per la revoca dell'autorizzazione a suo tempo concessa;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta Industrie chimiche Veltri, la autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina sita in Genova, via Montebello, 15, rilasciata con decreto ministeriale n. 2886 del 18 agosto 1961.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 13 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(432)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1970.
Ricostituzione della commissione centrale per l'integrazione dei guadagni agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, concernente l'istituzione in seno alla cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria di una speciale gestione per gli operai dell'edilizia e affini;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione della commissione centrale per l'integrazione dei guadagni delle aziende industriali dell'edilizia ed affini, con sede presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Sentite per i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori le rispettive associazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

Articolo unico

La commissione centrale per l'integrazione dei guadagni agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini, con sede presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è costituita come segue:

il presidente del comitato speciale della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria;

i rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro in seno al comitato speciale della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria;

Lupo dott. Mario, Ricciardi dott. Stelio e Gulli ing. Augusto, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Cappelli Renato, Zari dott. Onelio e Mucciarelli Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori.

Roma, addì 14 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(455)

DECRETO PREFETTIZIO 8 gennaio 1970.
Nomina di un componente il consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto prefettizio 23 dicembre 1967, numero 3480.28-4, modificato con i decreti n. 1704 del 2 maggio 1968, n. 3598 del 16 novembre 1968 e n. 899 dell'11 marzo 1969, relativi alla composizione del consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1° gennaio 1968-31 dicembre 1970;

Vista la circolare n. 300.10.1.AG.95 del 6 novembre 1969 con cui il Ministero della sanità rappresenta la necessità che venga chiamato a far parte del predetto consesso anche un rappresentante del collegio provinciale dei tecnici di radiologia medica;

Vista la designazione all'uopo effettuata dal collegio dei tecnici di radiologia medica della provincia di Reggio Emilia;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, nonchè l'art. 14 della legge 4 agosto 1965, n. 1103;

Decreta:

Il sig. Dino Paglia, nato a S. Martino in Rio l'11 aprile 1919 e residente a Reggio Emilia, via Vittorangeli, 2, è nominato componente, in rappresentanza del collegio provinciale dei tecnici in radiologia medica di Reggio Emilia, del consiglio provinciale di sanità.

Il predetto durerà in carica fino alla scadenza del triennio 1° gennaio 1968-31 dicembre 1970.

Reggio Emilia, addì 8 gennaio 1970

Il prefetto: GRIECO

(441)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « A.C.L.I. cooperativa di consumo a responsabilità limitata », con sede in Genova.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 gennaio 1970 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « A.C.L.I. cooperativa di consumo a responsabilità limitata », con sede in Genova, composto dai signori:

Vigorita rag. Renzo, presidente;
Mazzicone Francesco e Bozzano Pasquale, membri.

(364)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Convocazione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La commissione costituita con decreto del Ministro per la sanità, in data 10 novembre 1969, in esecuzione del disposto dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, si riunisce il giorno 3 febbraio 1970 alle ore 11,30 presso la direzione generale degli ospedali del Ministero della sanità per effettuare le operazioni di sorteggio dei nominativi dei sanitari ospedalieri che devono integrare gli elenchi di quelle discipline i cui componenti siano inferiori a venti.

Qualora le operazioni non si esauriscano in giornata la commissione completerà i suoi lavori nei giorni successivi.

(616)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1970, la provincia di Trapani viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.223.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(511)

Autorizzazione alla provincia di Rieti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1970, la provincia di Rieti viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 64.135.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(512)

Autorizzazione al comune di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1970, il comune di Agrigento viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 356.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(514)

Autorizzazione al comune di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1970, il comune di Castellammare del Golfo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 330.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(515)

Autorizzazione al comune di Alcamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1970, il comune di Alcamo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 740.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(516)

Autorizzazione al comune di Mirandola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1970, il comune di Mirandola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(517)

Autorizzazione alla provincia di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1970, la provincia di Lucca viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.114.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(513)

Autorizzazione al comune di Campoli del Monte Taburno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1970, il comune di Campoli del Monte Taburno (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.373.991, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(518)

Autorizzazione al comune di Calvi dell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1970, il comune di Calvi dell'Umbria (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.495.868, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(519)

Autorizzazione al comune di Imola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1970, il comune di Imola (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 280.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(520)

Autorizzazione al comune di Monopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1970, il comune di Monopoli (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 360.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(521)

Autorizzazione al comune di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1970, il comune di Castellammare del Golfo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 390.434.833, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(522)

Autorizzazione al comune di Santa Marina Salina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 gennaio 1970, il comune di Santa Marina Salina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(523)

Autorizzazione al comune di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1970, il comune di La Spezia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.730.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(524)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 16

Corso dei cambi del 26 gennaio 1970 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,38	629,25	629,30	629,47	629,35	629,38	629,48	629,47	629,38	629,35
$ Can.	586,60	586,40	586,40	586,75	586,40	586,75	586,70	586,75	586,75	586,75
Fr. Sv.	146,07	146 —	146,05	146,04	146,05	146,05	146,07	146,04	146,05	146,05
Kr. D.	83,96	83,93	83,97	83,96	84 —	83,96	83,95	83,96	83,96	83,95
Kr. N.	88 —	88 —	88,04	88,02	88,10	88,01	88,01	88,02	88,01	88 —
Kr. Sv.	121,82	121,75	121,80	121,80	121,80	121,79	121,81	121,80	121,79	121,80
Fol. . .	173,19	173,03	173 —	172,98	172,90	173,05	172,98	172,98	173,05	173,05
Fr. B.	12,67	12,67	12,6750	12,6740	12,65	12,67	12,6775	12,6740	12,67	12,47
Franco francese	113,42	113,45	113,52	113,49	113,40	113,47	113,50	113,49	113,47	113,45
Lst.	1511,80	1511,20	1511,75	1511,70	1511 —	1511,25	1511,90	1511,70	1511,25	1511,30
Dm. occ. .	170,86	170,60	170,70	170,685	170,60	170,70	170,68	170,685	170,70	170,65
Scell. Austr. .	24,32	24,32	24,3250	24,327	24,30	24,32	24,3325	24,327	24,32	24,32
Escudo Port.	22,12	22,13	22,13	22,135	22,15	22,13	22,15	22,135	22,13	22,13
Peseta Sp. .	9 —	9 —	9,01	9,005	9 —	9 —	9,01	9,005	9 —	9 —

Media dei titoli del 26 gennaio 1970

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	93,025
Redimibile 3,50 % 1934	97,85
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,90
» 5 % (Ricostruzione) . . .	92,775
» 5 % (Riforma fondiaria) .	88,275
» 5 % (Città di Trieste) . . .	93,275
» 5 % (Beni Esteri) . . .	87,45
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,65
» 5,50 % » » 1968-83	95,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	98,475
» » » 5,50 % 1976 .	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,625
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,30
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,425
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	93,675
» 5 % (. » 1° aprile 1978)	94 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 gennaio 1970

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA . . .	629,475
1 Dollaro canadese	586,725
1 Franco svizzero	146,055
1 Corona danese	83,955
1 Corona norvegese	88,015
1 Corona svedese	121,805
1 Fiorino olandese	172,98
1 Franco belga	12,676
1 Franco francese	113,495
1 Lira sterlina . .	1511,80
1 Marco germanico .	170,682
1 Scellino austriaco	24,33
1 Escudo Port.	22,142
1 Peseta Sp.	9,007

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a trentuno posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 368, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 437, recante norme modificative ed integrative del citato decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca, è indetto un concorso per esami a trentuno posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 28°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

c) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dalla Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967).

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei terri-

tori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

8) il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma - redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo allo allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Coloro che intendano avvalersi del disposto di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, dovranno dichiarare espressamente di essere cittadini italiani di lingua tedesca e di sostenere le prove di esame, di cui al programma indicato al successivo art. 11, in lingua tedesca.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e pratica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire allo ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale

di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare; copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio

a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori.

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal Prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967), nonchè quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del Prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una

copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione.

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove e nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice composta ai sensi delle disposizioni in vigore sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orale nonchè di quella pratica si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte, di una orale e una prova pratica in base al programma indicato nel successivo art. 11. I cittadini italiani di lingua tedesca che partecipano al concorso di cui al presente bando, hanno facoltà qualora espressamente lo richiedano, di sostenere le prove di esame nella lingua tedesca. In tal caso essi dovranno dimostrare di aver piena conoscenza della lingua italiana.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

La prova orale e quella pratica avranno luogo anche in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale e pratica saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte, quella orale e pratica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 11.

Programma di esame

L'esame consterà di tre prove scritte, di una orale e di una pratica in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

Nozioni generali dell'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

Parte terza:

Una prova scritta di traduzione dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano senza l'uso del vocabolario.

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni sulla Costituzione italiana;

storia d'Italia dal 1815 (elementi);

geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi);

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

nozioni elementari di statistica.

I cittadini italiani di lingua tedesca che hanno sostenuto le prove di esame in detta lingua dovranno sostenere una conversazione in lingua italiana dimostrando di avere piena conoscenza di quest'ultima lingua.

Prova pratica

Saggio di dattilografia.

Art. 12.
Prova orale e pratica

Alla prova orale ed a quella pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale e in quella pratica i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e del voto ottenuto in quella pratica.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, all'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili, all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme a favore dei mutilati ed invalidi del lavoro nonchè agli orfani e vedove dei caduti sul lavoro e alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 13.
Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto e stato adottato, tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482 e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1969

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1969
Registro n. 46 Finanze, foglio n. 314.

Allegato *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . *chiede di essere ammesso* al concorso a trentuno posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . . e di voler sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca.

. lì . . 19.

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(239)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per la realizzazione di opere d'arte e di abbellimento della nuova sede degli Istituti di patologia speciale medica, patologia speciale chirurgica, clinica otorinolaringoiatrica e semeiotica medica nel policlinico S. Orsola, in Bologna.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

CONSORZIO PER GLI EDIFICI UNIVERSITARI

Bando di concorso

Art. 1.

Il Consorzio per gli edifici universitari, in applicazione della legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso per la ideazione ed esecuzione dell'opera d'arte indicata in oggetto (vedi allegato *A*).

Art. 2.

Al concorso possono partecipare singolarmente od in gruppo tutti gli artisti in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista, o gruppo di artisti, dovrà presentare una sola soluzione.

Art. 4.

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione (allegato *C*) pure firmata, la quale dovrà contenere esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nel presente bando e nello schema della lettera di impegno (allegato *B*).

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per la esecuzione dell'opera viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno.

Art. 5.

La relazione (vedi allegato *A*), la dichiarazione impegnativa (art. 4) devono essere contenute in un plico, consegnato separatamente dai bozzetti, recante le indicazioni del nome dei concorrenti e del concorso a cui il contenuto del plico si riferisce.

Art. 6.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura e rischio dei concorrenti al Consorzio degli edifici universitari, Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Gli elaborati consegnati o pervenuti all'indirizzo suddetto oltre il termine indicato (vedi allegato *A*) non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori trenta giorni dalla data di aggiudicazione del concorso. Decorsa detta scadenza, il consorzio non risponderà degli elaborati.

Art. 7.

Gli elaborati verranno giudicati da una commissione che sarà formata secondo le disposizioni di cui alla legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237. Il giudizio della commissione è insindacabile.

Qualora nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, si procederà ad indire un nuovo concorso. Tutti gli elaborati dell'artista, o gruppo di artisti, vincente rimarranno di proprietà del consorzio e dovranno intendersi compesati con l'affidamento dell'opera.

Art. 8.

Gli elaborati non prescelti dovranno essere ritirati entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera con cui il consorzio darà comunicazione agli artisti interessati.

Trascorso tale termine il consorzio non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 9.

All'artista, o gruppo di artisti, prescelto per l'esecuzione dell'opera, il compenso indicato (vedi allegato *A*) potrà essere corrisposto:

1) fino ai 9/10 della somma, ad opera eseguita e collocata in loco;

2) la restante somma, ad avvenuto accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

E' data facoltà al presidente del consorzio di concedere all'artista vincitore un acconto nei limiti del 10-25 % della spesa relativa.

Su tutte le somme corrisposte verrà detratto esclusivamente il 2 % da versare all'Ente assistenza e previdenza per i pittori e scultori (E.N.A.P.P.S.), di cui all'art. 3 della legge 3 marzo 1960, n. 237.

Tutte le prestazioni di mano d'opera, le forniture di materiali e le opere provvisionali relative alla realizzazione e collocamento in opera del manufatto artistico, sono a carico dell'artista.

Il consorzio resta sollevato da qualunque responsabilità inerente ad eventuali danni a persone e cose causati nel corso del trasporto in cantiere e della posa in opera.

Art. 10.

Il vincitore dovrà presentare, unitamente alla lettera di impegno il certificato di cittadinanza italiana. Il tempo di esecuzione dell'opera resta fissato in mesi 7 (sette) dalla data dell'incarico, e la penale per ogni giorno di ritardo in L. 50.000 (lire cinquantamila).

Art. 11.

La partecipazione al concorso presuppone comunque l'accettazione da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Art. 12.

Il compenso previsto (vedi allegato *A*) è comprensivo dell'imposta generale sull'entrata che si intende a carico dell'artista vincitore.

Art. 13.

Tutte le indicazioni e le prescrizioni particolari contenute negli allegati si intendono costituire parte integrante del presente bando.

Bologna, addì 8 ottobre 1969

Il rettore-presidente: CARNACINI

ALLEGATO *A*)

OGGETTO: *Nuova sede degli Istituti di patologia speciale medica, patologia speciale chirurgica, semeiotica medica e clinica otorinolaringologica - Realizzazione di opere d'arte.*

L'opera oggetto del presente concorso concerne l'esecuzione di una scultura o gruppi scultorei in bronzo da collocarsi nel prato o nelle vasche decorative antistanti il fabbricato in oggetto.

E' lasciata ampia facoltà di soluzione sia formale che concettuale nella realizzazione dell'insieme, nel quale peraltro dovranno intervenire giochi d'acqua e di luci.

Tenendo in debito conto l'ambiente in cui dovrà inserirsi l'opera d'arte il tema dovrà essere sviluppato sul prato o sulle vasche, con giochi d'acqua e di luci e potrà concretizzarsi con uno o più gruppi scultorei in bronzo.

Il vincitore sarà tenuto a provvedere in concreto anche a tutte le opere murarie, idrauliche, elettriche per dare funzionante la realizzazione dei giochi d'acqua a ciclo chiuso e delle luci da lui previsti, tenuto conto che per i giochi d'acqua è già predisposta in luogo una rete idrica che collega la vasca a livello inferiore con quella a livello superiore in cui sono inserite n. 5 bocche d'erogazione. Tutte le indicazioni tecniche sulla rete esistente, che potrà subire le variazioni che l'artista riterrà opportuno fare in funzione della soluzione da lui prevista, dovranno essere richieste alla ditta Scandellari di Bologna, tel. 42.16.20, installatrice della rete medesima.

Sul luogo potranno inoltre essere rilevate le posizioni dei pozzetti di scarico delle vasche e del pozzetto per la stazione di pompaggio già predisposti.

Occorre precisare che la predisposizione effettuata in sito della rete idrica e del pozzetto per la stazione di pompaggio non deve essere considerata vincolante per l'artista che potrà procedere, beninteso, a totale suo carico, a diversa soluzione.

Per quanto riguarda l'illuminazione, l'amministrazione disporrà l'utenza della linea elettrica al bordo delle rampe nel punto richiesto.

Compenso: L. 35.906.000.

Scadenza del concorso: 90 giorni dalla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Modalità prescritte:

E' richiesta la presentazione di un elaborato consistente in:

a) un plastico della zona compresa fra le rampe in scala 1:20 che rappresenti in modo reale la soluzione proposta;

b) un bozzetto dell'opera scultorea in scala non inferiore a 1 : 10 realizzata con il materiale che l'artista riterrà più idoneo;

c) un particolare al vero;

d) una planimetria in scala 1 : 50 della zona compresa fra la rampa, che *contenga tutte le indicazioni* atte ad individuare il progetto di sistemazione generale in ogni sua parte: opera scultorea o gruppi scultorei, giochi d'acqua, luci;

e) una relazione illustrativa sulle modalità con cui l'artista intende eseguire l'opera. In tale relazione dovrà essere descritto nei suoi particolari tecnici il progetto per realizzare i giochi d'acqua (l'acqua dovrà defluire nelle vasche a ciclo chiuso per evitare ristagni e dispersioni) e la illuminazione.

Sugli elaborati e sull'eventuale involucro che li contiene devono essere chiaramente indicate il nome dell'artista o del gruppo di artisti e la dicitura in epigrafe all'allegato *A*).

ALLEGATO *B*)

OGGETTO: *Lettera d'impegno - Lavori di esecuzione di opera d'arte destinata alla decorazione della nuova sede degli Istituti di patologia speciale medica, patologia speciale chirurgica, semeiotica medica e clinica otorinolaringologica.*

Ill.mo signor presidente
del Consorzio per gli edifici universitari
BOLOGNA

Il sottoscritto . . si obbliga con la presente lettera d'impegno ad eseguire e fare eseguire un . (descrizione e posizione) delle dimensioni . . (salvo più preciso rilievo che s'impegna ad eseguire in cantiere), in conformità al bozzetto presentato, ed accettato dall'ente per il prezzo a corpo di L. 35.906.000 (lire trentacinquemilioninovecentoseimila). Il sottoscritto si obbliga altresì ad osservare tutte le modalità contenute nel bando di concorso e quelle che durante il corso dei lavori gli verranno indicate dalla direzione dei lavori stessi; all'osservanza delle disposizioni dei regolamenti e delle vigenti leggi per la esecuzione dei lavori relativi alla fornitura in opera in oggetto nonchè alla osservanza, per quanto applicabili, di tutte le disposizioni contenute nel capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063).

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati la esecuzione vera e propria dell'opera, i materiali, gli operai e le opere provvisionali occorrenti per la sua posa in opera, e per la protezione dell'opera stessa fino alla consegna, l'immagazzinaggio, ogni trasporto e gli spostamenti in cantiere, le assicurazioni degli operai, nonché qualsiasi altro onere necessario per dare il lavoro completamente ultimato ed in perfetto stato di conservazione.

Il sottoscritto artista s'impegna prima dell'esecuzione dell'opera, ad accertarne sul posto con l'intervento del direttore dei lavori, le esatte dimensioni, verificando altresì la rispondenza delle superfici, delle murature etc. in ordine all'esecuzione e posa in opera.

Il sottoscritto artista si impegna inoltre ad assistere di persona al trasporto in cantiere del manufatto e alla sua posa in opera.

Il sottoscritto si impegna ad ultimare l'opera nel termine di mesi 7 (sette) dalla data della presente che tiene luogo di verbale di consegna ed accetta una penale giornaliera di lire 50.000 (lire cinquantamila) per ogni giorno di ritardo.

Dichiara di accettare le seguenti modalità di pagamento:

9/10 della somma ad opera eseguita e collocata in loco;

1/10 della somma ad avvenuto accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

L'imposta generale sull'entrata si intende a carico del sottoscritto artista e compresa nel compenso indicato.

Il sottoscritto si impegna al pagamento dell'imposta stessa presentando la regolare quietanza prima dell'emissione dei corrispondenti mandati di pagamento (1).

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera d'impegno sono a carico esclusivo del sottoscritto artista.

lì, ...

L'artista esecutore
. . . .

---

(1) Nel caso trattasi di artisti non tenuti per legge a versare l'I.G.E. all'atto dell'incasso dovranno esibire il certificato di appartenenza alla categoria C/1 rilasciata dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette.

ALLEGATO *C*)

SCHEMA DI DICHIARAZIONE

(su carta da bollo da L. 400)
da consegnare unitamente agli eleborati richiesti nel concorso

Il sottoscritto (nome, cognome, luogo e data di nascita) (1), presa visione delle norme relative al concorso concernente l'esecuzione ed il collocamento in opera di . . . . previsto nel bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del . . . . n. . . . . . ., dichiara di accettare tutte le condizioni ivi contenute.

Il sottoscritto dichiara di accettare il compenso di lire 35.906.000 (lire trentacinquemilioninovecentoseimila) stabilito per l'esecuzione e collocamento in sito dell'opera, ritenendo pienamente rimunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella lettera d'impegno. A tal fine dichiara di aver preso visione, personalmente e tramite i disegni, del luogo dove dovrà essere collocato il manufatto artistico e di aver valutato l'entità dei lavori necessari per la definitiva posa in opera del medesimo.

Il sottoscritto dichiara di essere cittadino italiano e di risiedere in Italia e si impegna a fornire tempestivamente la relativa documentazione.

lì, ...

L'artista . . . .

Indirizzo . . . .

---

(1) La presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti gli esecutori della stessa opera.

(330)

Modifica dei termini per la partecipazione agli esami di abilitazione all'insegnamento negli istituti d'istruzione di 2° grado.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, che approva il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio e successive modifiche;

Vista l'ordinanza ministeriale con cui è stata bandita la annuale sessione degli esami di abilitazione all'insegnamento negli istituti d'istruzione di 2° grado, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 29 dicembre 1969;

Ordina:

Sono ammessi a partecipare alla predetta sessione di esame coloro che hanno conseguito il titolo di studio entro il 29 dicembre 1969.

Il termine per la presentazione delle domande documentate di partecipazione agli esami stessi è prorogato al 14 febbraio 1970.

Roma, addì 21 gennaio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(614)

Modifica dei termini per la partecipazione agli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, che approva il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio e successive modifiche;

Vista l'ordinanza ministeriale con cui è stata bandita l'annuale sessione degli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 31 dicembre 1969;

Ordina:

Sono ammessi a partecipare alla predetta sessione di esame coloro che hanno conseguito il titolo di studio entro il 31 dicembre 1969.

Il termine per la presentazione delle domande documentate di partecipazione agli esami stessi è prorogato al 14 febbraio 1970.

Roma, addì 21 gennaio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(615)

Commissione giudicatrice, per la sede di Torino, del concorso per esame-colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1968, registro n. 50, foglio n. 392, con il quale veniva bandito un concorso per esame-colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui trentacinque posti per la sede di Torino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esame-colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintedenze alle antichità e belle arti, per la sede di Torino, risulta così composta:

Presidente:

Carducci prof. Carlo, soprintendente alle antichità di Torino.

Membri:

Chierici prof. Umberto, soprintendente ai monumenti, Torino;

Mazzini prof. Franco, soprintendente alle gallerie, Torino;

Curto prof. Silvio, soprintendente alle antichità, Torino;

Castelnovi dott. Giovanni, soprintendente alle gallerie, Genova.

Il rag. Pietro Risi, 1° ragioniere in servizio presso la soprintendenza ai monumenti di Genova, svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1969. Spesa presumibile L. 525.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1969
Registro n. 99 Pubblica istruzione, foglio n. 103

(416)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 5, maggio 1969, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 3 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1969, registro n. 4 Sanità, foglio n. 220, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina in prova il vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 30 marzo 1968.

(444)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 6, giugno 1969, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 8 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 302, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina in prova il vincitore del pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 9 marzo 1968.

(445)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quattro posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 6, giugno 1969, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 18 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 56, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso per esami a quattro posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1967.

(446)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei servizi antincendi.

Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico per esami a quattro posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei servizi antincendi, avranno luogo in Roma, presso le Scuole centrali antincendi (Capannelle) nei giorni 18, 19, 20 e 21 febbraio 1970, con inizio alle ore 8,30.

(687)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 19 dicembre 1969, n. **48.**

Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969 (1° provvedimento).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 20 *dicembre* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella « A ».

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella « B ».

Art. 3.

Nell'allegato n. 3 alla legge di bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella « C ».

Art. 4.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, sostituito con l'art. 1 della legge regionale 2 maggio 1963, n. 28, è autorizzata, per l'anno finanziario 1969, l'ulteriore spesa di lire 85 milioni ad integrazione del bilancio dell'Istituto regionale della vite e del vino, che si inscrive al capitolo n. 11705 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).

Art. 5.

Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 36, è autorizzata, per l'anno finanziario 1969, l'ulteriore spesa di lire 450 milioni che si inscrive al capitolo n. 20713 (Presidenza della Regione).

Art. 6.

Per le finalità dell'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, è autorizzata, per l'anno finanziario 1969, la ulteriore spesa di lire 290 milioni che si inscrive al capitolo n. 21184 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).

Art. 7.

Per le finalità della legge regionale 6 agosto 1968, n. 26, è autorizzata, per l'anno finanziario 1969, l'ulteriore spesa di lire 280 milioni che si inscrive al capitolo n. 21455 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).

Art. 8.

Alla maggiore spesa risultante dalla tabella « B » si fa fronte con la maggiore entrata risultante dalla tabella « A » annessa alla presente legge.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 19 dicembre 1969

FASINO

(146)

LEGGE 27 dicembre 1969, n. **49.**

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1970.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 27 *dicembre* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge, e comunque non oltre il 28 febbraio 1970, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1970, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati all'Assemblea.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1970.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 dicembre 1969

FASINO

LEGGE 27 dicembre 1969, n. **50.**

Istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore degli operai e dei dipendenti amministrativi della ditta Ducrot di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 27 *dicembre* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire nel comune di Palermo corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento riservati agli operai e ai dipendenti amministrativi della ditta Ducrot di Palermo, in atto disoccupati per la forzata inattività dell'azienda.

I corsi avranno la durata massima di 78 giorni effettivi. La loro gestione può essere affidata dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione al comune di Palermo ovvero ad enti giuridicamente riconosciuti.

Agli operai che frequentano i corsi di qualificazione professionale è dovuto un assegno giornaliero pari a lire 3.000 per ogni giornata di effettiva presenza, aumentato di lire 200 per il coniuge e per ogni figlio e genitore a carico.

Ai tecnici ed amministrativi che frequentano i corsi di perfezionamento è dovuto un assegno giornaliero pari a lire 3.200 per ogni giornata di presenza, aumentato di lire 200 per il coniuge e per ogni figlio e genitore a carico. Tale compenso viene corrisposto anche al personale di direzione dei corsi.

Art. 2.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è, altresì, autorizzato a corrispondere ai lavoratori dipendenti dalla ditta Ducrot di Palermo che saranno avviati ai corsi di cui al precedente art. 1, una indennità straordinaria giornaliera di attesa nella stessa misura prevista per la frequenza ai corsi predetti.

La corresponsione di tale indennità ha decorrenza dal 9 ottobre 1969 e termina il 30 novembre 1969 ed è commisarata alle sole giornate lavorative.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, dietro versamento della somma, specificata al successivo art. 4, al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, effettua aperture di credito in favore del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo che provvede alla erogazione delle somme occorrenti, su presentazione di fogli paga quindicinali da parte del comune o degli enti cui è affidata la gestione dei corsi previsti dall'art. 1.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo provvede, altresì, al pagamento dell'indennità di cui al precedente art. 2, previa presentazione da parte della ditta Ducrot degli elenchi dei propri dipendenti, nel periodo dal 9 ottobre al 30 novembre 1969.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 58 milioni, si fa fronte utilizzando parte della disponibilità del cap. 10833 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1969.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1969 è modificato come appresso:

Spese correnti

Capitolo 10833. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento	Importo dell'onere in milioni di lire
Partita che si riduce:	—
Provvedimenti per la scuola materna (in meno)	58 —
Partita che si aggiunge:	
Istituzioni di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore degli operai e dei dipendenti amministrativi della ditta Ducrot di Palermo	58 —

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 dicembre 1969

FASINO

MACALUSO

LEGGE 27 dicembre 1969, n. **51.**

Provvedimenti per la scuola materna in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 27 *dicembre* 1969)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di sopperire alle particolari condizioni di depressione sociale ed economica della Sicilia, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a finanziare, ad integrazione dell'intervento statale disposto con la legge 18 marzo 1968, n. 444, ed ai sensi dell'art. 3, lettera *d*), della legge regionale 1° aprile 1955, n. 21, modificata con la legge regionale 9 luglio 1962, n. 19, la istituzione, da parte dei patronati scolastici dei comuni siciliani, di sezioni di scuola materna, per un numero massimo di cinquecentottantacinque.

Sono a carico dell'Amministrazione regionale tutte le spese di funzionamento delle predette sezioni, compreso l'affitto dei locali.

L'iscrizione nelle scuole materne finanziate dalla Regione è facoltativa; la frequenza è gratuita, e ad essa sono ammessi i bambini nella età prescolastica da 3 a 6 anni.

Art. 2.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, altresì, a concedere, entro il limite di 400 milioni annui, premi e sussidi in favore di scuole materne non statali, con precedenza alle scuole materne degli enti locali, che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche, e che adottino gli indirizzi educativi e gli orari prescritti per le scuole materne dello Stato.

I predetti benefici possono essere concessi soltanto alle scuole materne non statali nelle quali l'assunzione delle insegnanti e delle bambinaie sia stata effettuata con gli stessi criteri delle altre scuole e sia garantito ad esse lo stesso trattamento economico.

Art. 3.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione, nella ripartizione dei contributi di cui al precedente articolo, dovrà dare la precedenza alle scuole materne gestite da privati che siano ubicate in comuni sforniti di scuole materne statali e di scuole materne finanziate dalla Regione.

Art. 4.

Con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione viene determinato annualmente il numero delle sezioni di scuola materna da finanziarsi dalla Regione e la loro ripartizione territoriale, tenuto conto delle sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno, avuto riguardo alle altre scuole materne gratuite funzionanti nei vari comuni, e con particolare riferimento alle zone depresse e di accelerata urbanizzazione ed industrializzazione.

Art. 5.

Le scuole materne possono essere ordinate in tre sezioni in relazione alla età dei fanciulli frequentanti; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.

Gli iscritti di ogni sezione non possono essere meno di quindici nè più di trenta.

Le iscrizioni degli alunni si effettuano presso le direzioni didattiche.

Nell'impossibilità di potere ammettere nelle scuole tutti coloro per i quali sia stata fatta domanda, il direttore didattico sceglie i bambini da ammettere, fino alla concorrenza del numero contenibile nelle sezioni istituite, tenendo conto delle condizioni economiche e sociali delle rispettive famiglie e dando la preferenza ai meno abbienti.

L'orario giornaliero delle scuole materne regionali non può essere inferiore a sette ore.

Sono consentiti orari speciali in relazione ad accertate esigenze locali e, in particolare, in relazione agli orari di lavoro connessi all'attività economica della zona.

A ciascuna sezione sono adibite una insegnante ed una bambinaia.

Nel caso di scuole materne costituite da tre o più sezioni, ad ogni gruppo di tre sezioni è, inoltre, assegnata, anche per la supplenza, una insegnante aggiunta.

Le scuole materne restano aperte per un periodo non inferiore a dieci mesi all'anno. Per facilitarne la frequenza possono essere istituiti servizi di trasporto gratuito, a cura dei patronati scolastici.

Art. 6.

L'assistenza, compresa quella sanitaria ed assicurativa, degli alunni della scuola materna è regolata secondo le norme in vigore per gli alunni delle scuole elementari.

Art. 7.

I locali da destinare a sezioni di scuola materna finanziate dalla Regione sono forniti dai comuni. La Regione dà agli stessi un contributo pari all'ammontare dell'affitto, qualora non dispongano di locali propri.

Gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento ed il materiale di gioco sono a carico della Regione.

Art. 8.

Le insegnanti delle scuole materne finanziate dalla Regione devono essere fornite del diploma rilasciato dalle scuole od istituti magistrali. E' valida l'abilitazione all'insegnamento nei giardini di infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

L'eventuale possesso del diploma rilasciato dagli istituti magistrali costituisce titolo valutabile ai fini della graduatoria per gli incarichi e supplenze.

Le bambinaie delle predette scuole materne devono essere fornite del titolo di studio conseguito al termnie di una scuola secondaria di primo grado o di titolo equipollente. Il possesso di eventuale titolo di studio superiore costituisce titolo valutabile ai fini della graduatoria per incarichi e supplenze.

Art. 9.

Le insegnanti delle scuole materne finanziate dalla Regione hanno la responsabilità educativa della sezione ad esse affidata, secondo gli orientamenti e le direttive emanate dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione e dalle autorità scolastiche alla cui vigilanza è sottoposta la scuola. La insegnante aggiunta collabora e sostituisce, nelle sezioni cui è stata assegnata, l'insegnante di cui al settimo comma del precedente art. 5.

Le bambinaie delle scuole predette coadiuvano le insegnanti nella vigilanza e nella assistenza ai bambini.

Art. 10.

Le insegnanti e le bambinaie delle sezioni di scuola materna finanziate dalla Regione sono nominate, mediante conferimento di incarico a tempo indeterminato, dai provveditori agli studi in base alle graduatorie di cui all'articolo seguente. Le stesse graduatorie sono valide per la eventuale nomina delle supplenti.

Art. 11.

Prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione, in conformità ai criteri adottati dallo Stato annualmente in materia di incarichi e supplenze nelle scuole materne, con sua ordinanza detta norme per la formazione di separate graduatorie provinciali presso i provveditorati agli studi, delle aspiranti agli incarichi e supplenze nelle scuole materne gestite dai patronati scolastici delle province, con finanziamento regionale.

Dette graduatorie sono compilate da apposite commissioni nominate dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione e approvate dai competenti provveditori.

Le commissioni di cui al comma precedente sono costituite da un funzionario dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, da un funzionario del provveditorato agli studi competente, da un direttore didattico, dal presidente del consorzio provinciale dei patronati scolastici o da un suo delegato, da tre insegnanti designati dai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato del provveditorato agli studi.

Le graduatorie sono pubblicate all'albo del provveditorato agli studi, all'albo del consorzio provinciale dei patronati scolastici ed all'albo dei patronati scolastici ai quali, in sede di ripartizione territoriale, sia stata assegnata una o più sezioni di scuola materna.

Dopo l'approvazione, le graduatorie sono trasmesse dai provveditorati agli studi all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, al quale sono parimenti trasmesse copie dei provvedimenti di nomina.

Avverso le graduatorie e le nomine è ammesso ricorso in opposizione al provveditore agli studi e ricorso gerarchico all'Assessore regionale per la pubblica istruzione.

Art. 12.

Il personale insegnante e di collaborazione, sia incaricato che supplente, delle scuole materne finanziate dalla Regione, prima dell'ammissione in servizio, deve presentare gli stessi documenti sanitari prescritti per l'ammissione nelle scuole materne statali, ed è obbligato a sottoporsi ad eventuali controlli medico-legali per prevenire la diffusione di malattie contagiose.

Art. 13.

Alle insegnanti delle sezioni di scuola materna finanziate dalla Regione è assegnata la retribuzione spettante alle insegnanti non di ruolo delle scuole materne dello Stato.

Alle bambinaie è assegnata la retribuzione prevista per le assistenti delle scuole materne statali, ridotta del dieci per cento.

Al predetto personale è riconosciuto il trattamento previdenziale, assicurativo ed assistenziale spettante in base alle vigenti norme di legge.

Art. 14.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con il Ministero della pubblica istruzione affinchè il personale delle scuole materne finanziate dalla Regione venga ammesso a frequentare i corsi periodici di aggiornamento istituiti e gestiti dal Ministero stesso e previsti dal secondo comma dell'art. 18 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

Art. 15.

La scuola materna finanziata dalla Regione è sottoposta alla vigilanza ed al controllo dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, dei provveditorati agli studi competenti per territorio e delle altre autorità scolastiche periferiche, nei limiti delle rispettive competenze.

Sui ricorsi avverso provvedimenti concernenti il funzionamento e la gestione delle scuole materne finanziate dalla Regione, decide, in via definitiva, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione annulla in qualunque momento, d'ufficio o su ricorso, atti illegittimi relativi alla gestione e al funzionamento delle sezioni di scuola materna finanziate dalla Regione.

Art. 16.

Alle spese per il funzionamento delle scuole materne previste dalla presente legge si provvede mediante mandato diretto in favore del patronato scolastico interessato.

Entro 30 giorni dalla chiusura dell'anno scolastico, i patronati interessati dovranno presentare all'Assessorato regionale della pubblica istruzione il rendiconto economico della gestione relativa alle sezioni di scuola materna finanziate dalla Regione. L'amministrazione delle predette sezioni di scuola materna ha luogo mediante gestione separata.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Nella prima applicazione della presente legge, presso i provveditorati agli studi saranno formate, nell'ordine, separate graduatorie provinciali speciali permanenti ad esaurimento. In ciascuna di esse verranno, rispettivamente, collocate:

1) le insegnanti e le bambinaie in servizio, con incarico annuale, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbiano prestato servizio, anche per supplenza temporanea, nell'anno scolastico 1968-1969, presso le sezioni di scuola materna gestite dai patronati scolastici dei comuni della provincia con contributo a totale carico del bilancio regionale;

2) le insegnanti e le bambinaie in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno un triennio, presso le sezioni di scuola materna gestite dai patronati scolastici e a loro totale carico;

3) le insegnanti di scuole sussidiarie di cui al successivo art. 21.

Il personale incluso nelle graduatorie speciali viene nominato con incarico a tempo indeterminato dai provveditori agli studi, con precedenza rispetto al personale facente parte delle graduatorie normali di cui all'art. 11.

Ai fini del collocamento nelle graduatorie di cui al primo comma del presente articolo, per le bambinaie si prescinde dal titolo di studio previsto dal precedente art. 8, ed è ritenuto sufficiente il possesso della licenza elementare. E' fatto obbligo alle stesse di provvedere alla pulizia dei locali.

Art. 18.

Alle 585 sezioni di cui al primo comma dell'art. 1 sono assegnate le insegnanti e le bambinaie della graduatoria prevista al n. 1 del primo comma dell'art. 17. I posti eventualmente disponibili saranno assegnati a norma dell'art. 10.

In aggiunta alle 585 sezioni di cui al citato art. 1, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a finanziare altre scuole materne istituite dai patronati scolastici sino ad un numero massimo di 175 sezioni.

Alle predette sezioni vengono assegnate le insegnanti e le bambinaie della graduatoria prevista al n. 2) del primo comma dell'art. 17.

I finanziamenti indicati nel secondo comma del presente articolo non sono ulteriormente erogabili allorchè si verifichi la cessazione dal servizio delle relative insegnanti.

Art. 19.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione dispone la distribuzione territoriale delle sezioni di scuola materna previste nel secondo comma del precedente art. 18, tenendo conto delle esigenze delle province in cui il numero delle sezioni di scuola materna finanziate dalla Regione è inferiore rispetto alla media regionale, determinata in rapporto alla popolazione.

Art. 20.

Le insegnanti aggiunte previste nell'ottavo comma del precedente art. 5 sono nominate dal provveditore agli studi solo tra le insegnanti che si rendono disponibili per la chiusura delle scuole sussidiarie.

Art. 21.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione autorizza, inoltre, l'apertura, da parte dei patronati scolastici, di 150 sezioni di scuola materna nelle provincie di Agrigento, Caltanissetta ed Enna e ne fissa, per ciascuna di esse, il numero, in rapporto alla popolazione residente ed alle scuole materne esistenti gestite dai patronati scolastici con finanziamento a totale carico della Regione, ed a quelle istituite dallo Stato in virtù della legge 18 marzo 1968, n. 444.

In ciascuna delle predette sezioni saranno utilizzate, come insegnante e come insegnante aggiunta, due insegnanti della scuola sussidiaria, che saranno nominate, nell'ordine di graduatoria, dai provveditorati agli studi competenti, fra quelle che non sono impegnate nell'insegnamento per la chiusura delle scuole medesime.

I provveditori, sempre nell'ordine di graduatoria, nominano prima le insegnanti e poi le insegnanti aggiunte.

I comuni provvedono alla pulizia dei locali; ove le sezioni non funzionino in locali comunali o del patronato scolastico, i comuni riceveranno dalla Regione, ogni anno, un rimborso forfettario di L. 150.000 per sezione.

Ai fini delle spese per i locali, per l'attrezzatura, l'arredamento ed il materiale di gioco, si applicano, a favore dei comuni, le disposizioni di cui all'art. 7 della presente legge.

Art. 22.

Alle graduatorie previste nel precedente art. 17 si applicano le norme indicate nell'art. 11 della presente legge, anche per quanto si riferisce alle commissioni provinciali che provvedono a compilare le graduatorie stesse.

Art. 23.

L'onere a carico della Regione per l'affitto dei locali previsto dagli articoli 1, 7 e 21 della presente legge, decorre dall'anno scolastico 1970-1971. I comuni sono autorizzati ad affittare i locali necessari per il funzionamento delle sezioni di scuola materna gestite dai patronati scolastici con finanziamento regionale a condizione che essi dichiarino, per iscritto, di essere nell'assoluta impossibilità di fornire locali propri.

L'affitto dei suddetti locali è condizionato dal parere vincolante sulla igienicità, idoneità, congruità del canone, rilasciato dagli organismi provinciali competenti.

Art. 24.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, decorrente dal 1° gennaio 1970, previsto in L. 2.930.000.000 si fa fronte:

quanto a L. 1.600.000.000 mediante cessazione degli oneri previsti al capitolo 17301 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969;

quanto a L. 1.330.000.000 mediante utilizzazione di parte dell'incremento dell'imposta generale sull'entrata.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1970.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 dicembre 1969

FASINO

ZAPPALA'

LEGGE 27 dicembre 1969, n. 52.

Modifiche ed integrazioni alla legge 29 aprile 1949, n. 264, alla legge regionale 23 gennaio 1957, n. 2 ed ai regolamenti regionali 29 maggio 1959, n. 2 e 10 dicembre 1959, n. 8.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 27 *dicembre* 1969)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I privati e gli enti hanno l'obbligo di richiedere alle commissioni comunali della località dove saranno effettuate le prestazioni, previste dall'art. 6 della presente legge, i lavoratori da assumere anche temporaneamente alle proprie dipendenze.

L'obbligo predetto non riguarda l'assunzione:

1) di mezzadri, coloni e compartecipanti;

2) di domestici e di addetti ai servizi familiari;

3) del coniuge, di parenti e di affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro;

4) di dirigenti di azienda.

Le amministrazioni regionali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici regionali e gli enti locali sono soggetti all'obbligo previsto dal primo comma del presente articolo, limitatamente al personale la cui assunzione non avvenga per pubblico concorso.

I nominativi degli assunti al lavoro compresi nelle categorie indicate nel secondo comma del presente articolo devono essere comunicati, entro cinque giorni dall'assunzione, dai datori di lavoro alla commissione di collocamento del comune ove il lavoratore risiede o nelle cui liste trovasi iscritto e alla commissione di collocamento del comune in cui si svolgono i lavori.

Art. 2.

La richiesta dei lavoratori deve essere numerica per categoria e qualifica professionale.

Le commissioni comunali di collocamento sono tenute a soddisfare la richiesta con lavoratori della categoria e qualifica professionale in essa indicata.

E' consentita la richiesta nominativa limitatamente alle seguenti categorie:

1) impiegati amministrativi e tecnici laureati o diplomati;

2) portieri e addetti agli studi professionali;

3) personale destinato alla vigilanza e alla custodia di immobili adibiti a sede di opifici, cantieri o beni dell'azienda, semprecchè sia munito della patente di guardia giurata particolare.

E', altresì, consentita, per ciascun datore di lavoro privato soggetto all'obbligo di cui all'art. 1, la richiesta nominativa limitatamente a tre unità lavorative, anche se iscritte in liste di altri comuni. In tal caso la commissione che provvede all'avvio del lavoratore ne dà comunicazione alla commissione di collocamento del comune in cui risiede l'azienda.

I datori di lavoro, all'atto della richiesta, dovranno indicare la durata approssimativa del rapporto e dichiarare che le condizioni offerte ai lavoratori da assumere sono conformi a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti per ciascuna categoria e qualifica.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di comunicare per iscritto alla competente commissione i nominativi dei lavoratori licenziati o dimessi, entro cinque giorni dalla cessazione de rapporto di lavoro.

Art. 3.

Ai fini dell'avviamento dei lavoratori per i quali non sia prevista la richiesta nominativa, le commissioni comunali determinano le graduatorie di precedenza, distinti per qualifica professionale.

L'ordine della graduatoria è stabilito tenendo conto delle giornate lavorative effettuate dal lavoratore nei dodici mesi precedenti la formazione della graduatoria, con precedenza a coloro che hanno effettuato il minor numero di giornate lavorative.

All'atto dell'avviamento al lavoro, il lavoratore sarà cancellato dalla graduatoria per esservi reiscritto, a fine occupazione, al posto che gli competerà in base al nuovo computo delle giornate di lavoro effettuate.

Copia della graduatoria deve essere affissa all'albo della sezione dell'ufficio provinciale del lavoro sede della commissione ed altra copia depositata nella segreteria del comune.

Le commissioni comunali provvedono, altresì, ad apportare le variazioni che si renderanno necessarie, dandovi la pubblicità prevista nel comma precedente.

I lavoratori possono trasferire la loro iscrizione nelle liste di collocamento di altro comune della Regione siciliana, indipendentemente dal trasferimento effettivo della loro residenza.

Le richieste di trasferimento debbono essere presentate alla commissione di collocamento del comune di residenza o a quella del comune di immigrazione, che provvedono alle relative operazioni.

Contro la formazione delle graduatorie possono ricorrere i lavoratori e i datori di lavoro che vi abbiano interesse. Il ricorso e proposto alla commissione provinciale di collocamento nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione della graduatoria o della variazione della stessa.

Art. 4.

In caso di variazione della qualifica nel corso del rapporto, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, entro cinque giorni, alla competente commissione di collocamento.

E' ammesso il passaggio della mano d'opera direttamente e immediatamente dall'azienda nella quale è occupata ad un'altra, previa autorizzazione della competente commissione comunale.

Restano, comunque, salve le disposizioni dell'art. 2139 del codice civile.

Art. 5.

Le commissioni provinciali previste dall'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 1957, n. 2 sono integrate da un membro supplente per ogni rappresentante effettivo.

Alla segreteria di ciascuna Commissione è addetto un funzionario dell'ufficio provinciale del lavoro designato dal direttore dell'ufficio stesso.

Le commissioni decidono:

1) sulla classificazione professionale dei lavoratori;

2) sulle contestazioni relative alle richieste nominative;

3) sui ricorsi proposti entro trenta giorni dalla emanazione dei provvedimenti delle commissioni comunali in merito alla iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento, alla formazione della graduatoria e all'avviamento al lavoro.

Avverso le decisioni della commissione provinciale è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, il quale decide in via definitiva, sentita la commissione regionale prevista dall'art. 13 della presente legge.

Su richiesta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, le commissioni provinciali esprimono pareri e formulano proposte su ogni altra questione relativa al collocamento dei lavoratori nell'ambito provinciale e sulla formazione professionale dei lavoratori. Le commissioni durano in carica tre anni.

Art. 6.

E' istituito in ciascun comune del territorio della Regione siciliana, presso la sezione dell'ufficio provinciale del lavoro, una commissione di collocamento per l'avviamento al lavoro dei lavoratori disoccupati anche in attività occasionali, saltuarie e stagionali.

Su proposta dell'ufficio provinciale del lavoro potranno essere istituite commissioni di collocamento per i lavoratori agricoli nelle frazioni comunali e nelle borgate delle città capoluogo.

Le commissioni di collocamento sono nominate con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione e sono composte:

da cinque rappresentanti dei lavoratori, scelti su terne designate dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;

da tre rappresentanti dei datori di lavoro, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, scelti su terne designate rispettivamente dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative.

Le commissioni di collocamento durano in carica tre anni e i loro componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

Le commissioni di cui al secondo comma del presente articolo sono composte:

da cinque rappresentanti dei lavoratori agricoli scelti su terne designate dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;

da tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'agricoltura, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti.

Le commissioni previste nel presente articolo, nella loro prima riunione, eleggono nel proprio seno il presidente.

Le commissioni deliberano a maggioranza.

Esercita le funzioni di segretario della commissione il dirigente della locale sezione dell'ufficio provinciale del lavoro, il quale ha voto deliberativo.

Per la prima applicazione della presente legge, i decreti di nomina delle commissioni devono essere emessi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge medesima.

Le organizzazioni sindacali devono provvedere alla designazione dei componenti delle commissioni non oltre trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali l'Assessore provvede direttamente alla nomina.

Art. 7.

Ciascuna commissione si riunisce su convocazione del presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Le adunanze della commissione dovranno svolgersi in orari compatibili con l'attività lavorativa dei suoi componenti.

Art. 8.

Le commissioni di collocamento, oltre ad esercitare i compiti di cui all'art. 3 della presente legge:

a) provvedono all'avviamento al lavoro, avvalendosi del dirigente la locale sezione dell'ufficio del lavoro;

b) esprimono pareri sulle materie previste dai numeri 1) e 2) dell'art. 5 della presente legge, nonchè sulle questioni relative al collocamento della mano d'opera, che siano sottoposte al loro esame dal presidente o su richiesta di un terzo dei componenti;

c) formulano proposte ed esprimono pareri agli uffici e agli enti all'uopo preposti in ordine a programmi e iniziative per l'incremento della occupazione, per l'addestramento e la qualificazione professionale dei lavoratori;

d) vigilano che i lavoratori avviati siano adibiti all'attività lavorativa per cui sono stati richiesti e che siano osservate nei loro confronti le disposizioni previste dai contratti di lavoro, dagli accordi sindacali e dalle leggi vigenti in materia di lavoro, dandone comunicazione — nel caso di infrazione — all'ispettorato del lavoro competente per territorio per i relativi accertamenti.

Di tali accertamenti e degli eventuali provvedimenti adottati, gli ispettorati anzidetti dovranno dare comunicazione, per conoscenza, alle commissioni.

Art. 9.

Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, l'avviamento al lavoro è effettuato dalla commissione di collocamento seguendo l'ordine della graduatoria prevista nello art. 3 della presente legge. A parità di giornate effettuate, costituisce titolo di precedenza il numero dei familiari a carico privi di occupazione e, a parità di questi, l'ordine di iscrizione nella lista di collocamento.

Art. 10.

Dell'inosservanza agli obblighi della presente legge, accertata ai sensi del precedente art. 8, deve essere data immediata comunicazione dalla commissione comunale di colloca-

mento o dall'Ispettorato del lavoro al Presidente della Regione; questi, con proprio decreto, emesso nel termine di trenta giorni dalla comunicazione stessa, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, e sentito l'Assessore competente per materia, dispone la sospensione di ogni contributo o agevolazione a carattere continuativo, o in corso di erogazione, concessi al datore di lavoro.

Restano, in ogni caso, salvi i diritti dei terzi costituiti sui detti contributi o agevolazioni con atti di data certa.

Art. 11.

Ai componenti le commissioni comunali di collocamento e al segretario è corrisposto un gettone di presenza di L. 2000 per ogni seduta valida e per non più di due sedute alla settimana.

Art. 12.

Entro trenta giorni dall'inizio dell'annata agraria, i datori di lavoro e i titolari di aziende, ad eccezione dei coltivatori di cui alla legge regionale 24 ottobre 1961, n. 18, devono comunicare alla competente commissione comunale di collocamento le previsioni occupazionali dell'azienda per l'annata, distribuite per qualifica e periodo di occupazione.

La commissione formula, anche sulla base delle comunicazioni aziendali, le previsioni di occupazione per l'annata agraria nell'ambito del territorio di propria competenza, stabilendo, nel caso di necessità, le quote di immigrazione che saranno concordate con le commissioni delle località finitime.

I provvedimenti, relativi all'avviamento al lavoro dei lavoratori agricoli e alla cessazione del rapporto, saranno comunicati nel termine di giorni cinque alle commissioni comunali per l'accertamento dei lavoratori agricoli previste dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni, per gli atti di loro competenza.

Art. 13.

E' istituita la commissione regionale per l'avviamento al lavoro e per la massima occupazione che è presieduta dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione e in caso di sua assenza o impedimento dal direttore regionale dell'Assessorato medesimo.

La commissione è composta da sette rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti; dal direttore regionale dell'Assessorato del lavoro e della cooperazione; dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e dal funzionario dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione preposto al servizio collocamento, il quale esercita, altresì, le mansioni di segretario della commissione.

Per ogni rappresentante effettivo dovrà essere nominato un membro supplente.

La commissione predetta ha i seguenti compiti:

a) esprime pareri sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali di cui all'art. 5 della presente legge;

b) formula proposte per il coordinamento delle iniziative dirette ad inserire nelle varie attività lavorative, senza pregiudizio per l'individuo e la collettività, i soggetti fisicamente minorati;

c) esprime parere agli uffici e agli enti controllati dalla Regione in ordine a programmi ed iniziative per l'incremento della occupazione, per l'addestramento e la qualificazione professionale dei lavoratori;

d) esprime pareri di ordine organizzativo, tecnico e amministrativo e formula proposte su ogni altra questione relativa al collocamento, sottoposta all'esame dal presidente.

I componenti della commissione sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

Art. 14.

Per la corrente annata agraria le comunicazioni aziendali previste dall'art. 12 devono essere effettuate nel termine di giorni trenta dalla costituzione delle commissioni comunali.

Art. 15.

Le norme incompatibili con la presente legge si intendono abrogate.

Art. 16.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 650 milioni.

All'onere ricadente nell'esercizio in corso, previsto in lire 10 milioni, si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 10833 del bilancio della Regione per l'anno 1969.

All'onere di lire 650 milioni, per gli esercizi successivi, si fa fronte mediante l'utilizzazione di corrispondente quota del maggior gettito della imposta di ricchezza mobile.

Art. 17.

In dipendenza del secondo comma del precedente articolo, l'elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969, è modificato come appresso:

Spese correnti

Capitolo 10833. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento	Onere in milioni di lire
Partita che si riduce:	—
Provvedimenti per la scuola materna (in meno)	10 —
Partita che si aggiunge:	
Modifiche ed integrazioni alla legge 29 aprile 1949, n. 264, alla legge regionale 23 gennaio 1957, n. 2 ed ai regolamenti regionali 29 maggio 1959, n. 2 e 10 dicembre 1959, n. 8	10 —

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 dicembre 1969

FASINO

MACALUSO

(147)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.